

SUAP IMPRESA IN UN GIORNO: DALL'IMPRESA ALLA PA LE NOVITÀ NORMATIVE SUL SUAP

LE MODIFICHE NORMATIVE CHE INCIDONO SUL SUAP

21 settembre 2023

a cura di
Isabella Salza
i.salza@governo.it

CHE COS'È IL SUAP?

```
graph TD; A["E' il punto unico di contatto per lo svolgimento di tutte le formalità richieste per l'avvio e l'esercizio di un'attività d'impresa"] --> B["Istituito per la prima volta nel 1998 (d.P.R. n. 447 del 1998, art. 24, d.lgs. n. 112 del 1998)"]; A --> C["La «Direttiva servizi» (2006/123/CE, articoli 6,7 e 8) e il d.lgs. attuativo d.lgs. n. 59 del 2010 (art. 25) lo definisce «unico contatto a livello nazionale»"]; A --> D["La delega contenuta nell'art. 38, d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto la riforma del SUAP attuata con d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento SUAP»"]; style A fill:#a0c0d0,stroke:#333,stroke-width:1px; style B fill:#4a7ebb,stroke:#333,stroke-width:1px; style C fill:#c0d0e0,stroke:#333,stroke-width:1px; style D fill:#4a7ebb,stroke:#333,stroke-width:1px;
```


E' il punto unico di contatto per lo svolgimento di tutte le formalità richieste per l'**avvio** e l'**esercizio** di un'attività d'impresa

Istituito per la prima volta nel 1998 (d.P.R. n. 447 del 1998, art. 24, d.lgs. n. 112 del 1998)

La «Direttiva servizi» (2006/123/CE, articoli 6,7 e 8) e il d.lgs. attuativo d.lgs. n. 59 del 2010 (art. 25) lo definisce «unico contatto a livello nazionale»

La delega contenuta nell'art. 38, d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto la riforma del SUAP attuata con d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento SUAP»

CHE COS'È IL SUAP?



CHE COS'È IL SUAP?

La semplificazione
attraverso
il SUAP

Requisiti per
l'istituzione del SUAP

- Rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva
- Fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento comprese le amministrazioni «sensibili»
- Consente al privato di presentare la Comunicazione unica per l'assolvimento degli adempimenti fiscali connessi all'esercizio dell'attività (INPS, INAIL, Ag. delle Entrate: richiesta iscrizione al Registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA, iscrizione all'INPS dei dipendenti o lavoratori autonomi, apertura assicurazione INAIL)

La sussistenza di questi requisiti è
necessaria per ottenere
l'accREDITAMENTO da parte del
Ministero dello Sviluppo economico

- Funzionamento in modalità esclusivamente telematica attraverso le regole tecniche stabilite nel nuovo Allegato al Regolamento SUAP DM 21 novembre 2021 attraverso cui s'intende risolvere :
 - l'interoperabilità delle piattaforme che gestiscono il SUAP
 - il rapporto con gli Enti terzi

CHI GESTISCE IL SUAP?

Tre sono le modalità attraverso cui è gestito il SUAP

SUAP gestiti in modo autonomo da Comuni accreditati che si collegano alla piattaforma regionale

SUAP gestiti in delega alla Camera di commercio che utilizzano il portale www.impresainungiorno.gov.it (è un «avvalimento di funzioni»)

SUAP gestiti da Comuni accreditati che stipulano una convenzione con la Camera di commercio per l'utilizzo del sistema applicativo camerale

*«I Comuni possono esercitare le funzioni del SUAP in forma singola o associata»
(Unioni di Comuni)
«Sono attribuite al SUAP le competenze per lo sportello unico dell'edilizia produttiva»*

(Art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. n. 160 del 2010)


QUALI SONO I PROCEDIMENTI CHE SI SVOLGONO DAVANTI AL SUAP?

I procedimenti che si svolgono davanti al SUAP sono di due tipi

«Automatizzato» (art. 5, d.P.R. n. 160 del 2010), che si attua attraverso la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

«Ordinario» o «procedimento unico» (art. 7, d.P.R. n. 160 del 2010), che può richiedere lo svolgimento di una conferenza di servizi e che si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso (autorizzazione – titolo unico per l'esercizio dell'attività)

PROCEDIMENTO «AUTOMATIZZATO»



Il SUAP riceve la SCIA verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati



In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti




La ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce atto autorizzatorio (art. 138, c. 3, lett. f, d.l. n. 112 del 2008)



In seguito alla presentazione della SCIA il privato può iniziare la propria attività

PROCEDIMENTO «AUTOMATIZZATO»



La ricevuta attesa:

- l'avvenuta presentazione e i termini entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere
- i termini entro cui il silenzio della stessa equivale ad accoglimento dell'istanza

- La data di protocollazione della segnalazione non può essere diversa da quella della sua effettiva presentazione
- La segnalazione produce effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente

SUAP – PROCEDIMENTO REGOLARIZZAZIONE DELLA SCIA

Il controllo formale è una fase **obbligatoria** che deve essere espletata per la **totalità delle SCIA**

In caso di regolarizzazione, in coerenza con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, l'amministrazione procedente deve indicare un tempo congruo entro cui regolarizzare la SCIA tenendo conto:

- della complessità delle correzioni e delle integrazioni da apportare
- dell'efficacia della SCIA nelle more della regolarizzazione

In caso di omissioni o carenze sanabili riscontrate durante la verifica formale, l'interessato può chiedere la «regolarizzazione» della SCIA

La regolarizzazione non è obbligatoria perché non espressamente prevista

Può essere compresa nel disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 secondo cui: «*Il responsabile del procedimento (..) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la **rettifica di dichiarazioni** o istanze erranee o incomplete*»

❖ «rettifica di dichiarazioni», si riferiva alla DIA



Il controllo formale può comportare una pronuncia di «irricevibilità» che deve:

- essere motivata ed indicare le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica
- dichiarare la conseguente inefficacia della SCIA con effetto sin dalla data di trasmissione della stessa

SUAP PROCEDIMENTO REGOLARIZZAZIONE DELLA SCIA

Difformità dei comportamenti delle PA

Ammettere o meno la regolarizzazione con effetti sui termini del procedimento

- Alcune amministrazioni ammettono sempre la regolarizzazione e quindi sospendono il procedimento in attesa che il privato regolarizzi la SCIA. Decorso il termine indicato per la regolarizzazione o in caso di omissioni o carenze non sanabili dichiarano l'irricevibilità
- Altre amministrazioni procedono direttamente a dichiarare la SCIA irricevibile e priva di efficacia. In questo caso il procedimento è chiuso e il privato deve presentare un'altra SCIA, sostenendo i relativi costi

Disomogeneità interpretativa sulle omissioni o carenze sanabili

Tra le ipotesi che integrano omissioni o carenze formali:

- ✓ assenza degli elementi necessari per verificare la conformità alle norme dell'iniziativa oggetto della SCIA (p.es.: incompleta o carente compilazione degli elementi essenziali della modulistica, assenza di allegati o documenti richiesti per la verifica di conformità all'intervento)
- ✓ mancanza di firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici
- ✓ presentazione di pratiche in formato cartaceo
- ✓ presentazione di documenti in formati informatici diversi da quelli previsti dalla norma vigente
- ✓ presentazione di una SCIA per fattispecie che richiedono l'adozione di un provvedimento espresso o tacito (silenzio assenso)

SUAP – Procedimento – Il controllo formale

Rientrano nelle verifiche formali i casi di improcedibilità e di inammissibilità quando appaiano palesi e immediatamente evincibili dalla documentazione presentata. In tal caso l'ufficio ricevente dichiara la segnalazione improcedibile o inammissibile, così come l'inefficacia della SCIA con effetto sin dalla data di trasmissione della stessa

SCIA improcedibile

Ragione ostativa causata **dall'omissione di un'attività esterna** o di **un'azione obbligatoria propedeutica** richiesta dalla legge. Ad esempio, è da dichiarare improcedibile la SCIA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti

SCIA inammissibile

Carenza di interesse ad agire o di **qualificazione giuridica in capo all'istante**. Ad esempio, è inammissibile la SCIA edilizia presentata da un soggetto che non abbia alcun titolo di disponibilità dell'immobile sul quale intende intervenire

SUAP – Procedimento «automatizzato»

Ricevuta la SCIA, il SUAP la trasmette, completa della documentazione allegata, in modalità telematica, alle amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento

AC

AC

AC

AC

Le amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento per il controllo sulla SCIA hanno:

- 60 giorni di tempo (per la SCIA relativa all'esercizio delle attività commerciali)
- 30 giorni di tempo (per la SCIA in materia di edilizia produttiva) per le verifiche di legittimità

SUAP – Procedimento «automatizzato»

Se l'esito del controllo sostanziale è positivo, le amministrazioni competenti lo comunicano al SUAP nei termini previsti

Il privato può iniziare o continuare ad esercitare la sua attività

Un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi


❖ «i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'[articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo](#), adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci,» ferma restando l'autotutela PA; cfr art. 2, c.8-bis, l. n. 241 del 1990

Una richiesta motivata di conformazione dell'attività intrapresa alla normativa vigente da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attività s'intende vietata

Se le amministrazioni competenti accertano la carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, lo comunicano al SUAP che adotta

Un atto motivato di «sospensione» dell'attività intrapresa in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L'atto «interrompe» i termini del procedimento, che ricominciano a decorrere dalla data di adozione delle misure prescritte

SUAP – Procedimento «unico»




Nei casi in cui
per lo
svolgimento di
un'attività sia
necessario un
provvedimento

L'interessato presenta allo
sportello unico un'istanza

Ci possono essere due tipi di procedimenti:

- Procedimento senza conferenza di servizi
- Procedimento con conferenza di servizi

SUAP – Procedimento «unico» senza conferenza di servizi



SUAP – Procedimento «unico» con la conferenza di servizi

L'interessato presenta un'istanza al SUAP. In questo caso per il provvedimento finale è necessario acquisire almeno 2 atti di assenso da parte di amministrazioni diverse dall'amministrazione procedente (per alcuni ordinamenti regionali casi è sufficiente uno)

Il SUAP (che è l'autorità procedente) indice una conferenza di servizi

Entro 45 giorni (o al massimo 60, se entro 15 giorni dall'indizione della conferenza di servizi semplificata, un'amministrazione coinvolta nel procedimento o l'istante presentano richiesta motivata per la convocazione di una conferenza di servizi simultanea)

Entro 5 giorni lavorativi se la conferenza è semplificata

Alla fine dei lavori della conferenza di servizi, il SUAP rilascia la determinazione motivata di conclusione che costituisce provvedimento unico per l'avvio e l'esercizio dell'attività

SUAP – Procedimento «unico» con la conferenza di servizi

Il SUAP nella conferenza di servizi non è mero «interfaccia», che svolge lo smistamento della documentazione verso le amministrazioni procedenti, come delineato dalla Direttiva Servizi, ma, quale amministrazione procedente, svolge un ruolo «sostanziale» di cui deve assumersi le responsabilità

Il SUAP nel ruolo di amministrazione precedente

Valuta le posizioni prevalenti e decide quali interessi rispetto all'oggetto di quel provvedimento devono di fatto prevalere


Accerta l'inefficacia degli atti tardivi ex art. 2, c. 8-bis, l. n. 241 del 1990

Presidia il rispetto dei termini del procedimento e l'attuazione del silenzio-assenso

Vaglia la correttezza del contenuto delle determinazioni, se sono congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, se dettano condizioni o prescrizioni chiare e analitiche

Valuta la complessità del progetto e indice direttamente la conferenza simultanea

Verifica se il dissenso espresso dal rappresentante unico è motivato o è riferito a questioni che non attengono all'oggetto della conferenza



Grazie per l'attenzione

Contatti help desk Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica:

- 06-68997160 (dalle ore 9.30 alle 16.30)
- help-conferenza-scia@governo.it
- ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it